

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio e dell'unione civile nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Codice Civile, della legge 20 maggio 2016 n.76 e del Regolamento di stato civile di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini.

Art. 2 FUNZIONI/DELEGHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. 396/2000, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni anche agli Assessori, ai Consiglieri Comunali o a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

Art. 3 RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

1. La richiesta di celebrazione si presenta all'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da almeno uno degli interessati a contrarre matrimonio o unione civile.
2. Sul sito istituzionale del Comune è disponibile la modulistica da compilare con le informazioni richieste dal Regolamento di Stato Civile.
3. Nella domanda le parti possono indicare una data e il luogo della celebrazione, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 4 e 5. In caso di indisponibilità della data e/o del luogo prescelti, le parti ne concordano un'altra e/o un altro con l'Ufficiale di Stato Civile.
4. La prenotazione del luogo per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile segue l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Nel caso un luogo di celebrazione precedentemente prenotato si rendesse indisponibile per inagibilità del sito o cause di forza maggiore, l'Ufficiale di Stato Civile lo comunica ai richiedenti nel modo o nella forma ritenuta più rapida e concorda con loro un altro luogo.

4. Art. 4 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. A richiesta delle parti, il matrimonio o l'unione civile possono essere celebrati oltre che presso la sede del settore Servizi demografici ed Elettorali, anche nei seguenti luoghi, che sono istituiti come uffici separati di stato civile, con delibera di giunta trasmessa al Prefetto:
 - a) Palazzo De Notaristefani: Sala ubicata al Primo Piano, Chiostro e Corte;
 - b) Sala del Consiglio Comunale;
 - c) Castello: Corte;
 - d) Piazzetta Santi Medici;
 - e) Ex Chiesa Di Sant'Agostino;
 - f) Villaggio rupestre di Santa Marina;
 - g) Terrazza Teatro Comunale con vista Villaggio Santa Marina;
 - h) In ogni altra sede ritenuta idonea alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili (verificando che la stessa sia di pregio storico, architettonico e/o turistico e/o paesaggistico/ambientale, con caratteristiche di particolare decoro) individuata con provvedimento di delibera della Giunta Comunale, anche su richiesta dei privati, come da Circolare n. 9 del 07.06.2007 della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Ufficio II Stato Civile.

2. In assenza di una scelta delle parti, la celebrazione si svolge nella Sala Matrimoni presso la Sede del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.

3. Restano salve le disposizioni di cui all'art.110 del Codice Civile, relative a chi sia impossibilitato a raggiungere un luogo di celebrazione.

Art. 5 GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE

1. Il matrimonio o l'unione civile sono celebrati nel rispetto dei giorni e degli orari indicati dall'ufficio, come da apposito calendario, e sono comunque subordinati alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione, nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, del luogo richiesto.

2. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti festività:

- 1 e 6 Gennaio;
- La domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo);
- 25 Aprile;
- 1 Maggio;
- 2 Giugno;
- 15 Agosto;
- 20 Febbraio (festa del santo patrono);
- 29 settembre (festa del santo patrono);
- 1 Novembre;
- 8, 25, 26 e 31 Dicembre.

Art. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

2. Alle parti è garantita la visita dei luoghi destinati alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile solo previo appuntamento, da stabilirsi con l'ufficio, quando la domanda di matrimonio o di unione civile sia presentata almeno 30 giorni prima della data di celebrazione. Se la domanda è presentata meno di 30 giorni prima, la visita dei luoghi sarà possibile solo in base alle disponibilità dell'ufficio.

3. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art.7 ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. Gli utenti possono, a propria cura e spese, richiedere di arricchire il luogo della celebrazione con arredi ed addobbi, che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura e spese dei richiedenti.
2. Nei siti di cui alle lettere c), d), e), f), g), e h), l'allestimento e la rimozione degli arredi ed accessori è a totale cura e spese dei richiedenti.
3. I luoghi utilizzati dovranno essere lasciati nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
4. Qualora, nella medesima giornata, fossero previste più celebrazioni, i luoghi dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi, nei tempi utili, e preventivamente concordati, per consentire l'allestimento per la cerimonia successiva.
5. Il Comune di Massafra s'intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 8 PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

1. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto indicato ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento (soggetto richiedente).

Art. 9 MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Quando per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile sia necessario l'intervento di un interprete, ai sensi degli artt. 13 e 66 del Regolamento di stato civile, la sua individuazione e gli eventuali costi della prestazione sono a carico dei richiedenti.

Art. 10 FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

1. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale, i richiedenti devono darne comunicazione tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio.

Art. 11 COSTO DEL SERVIZIO

1. Per la celebrazione del matrimonio o unione civile è dovuto il pagamento di una tariffa. La tariffa è determinata calcolandovi anche una quota a copertura delle spese di gestione, come da prospetto allegato. Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate annualmente, in delega, dalla Giunta Comunale, tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc).

2. L'importo delle tariffe sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Massafra di almeno uno dei nubendi/unendi, nonché dei giorni e degli orari di celebrazione.

3. La prenotazione del luogo per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile non sarà perfezionata fino a quando i richiedenti non consegneranno all'Ufficio di Stato Civile la ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa.

4. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le specifiche istruzioni impartite dall'ufficio, che sono riportate nel modulo allegato al presente regolamento.

5. Il pagamento verrà addebitato anche nell'ipotesi di cui la disdetta della celebrazione venga comunicata nei quindici giorni antecedenti la celebrazione.

6. Il mancato pagamento della tariffa comporta che il matrimonio o l'unione civile vengano celebrate nell'Ufficio di Stato Civile del Comune, salvo che i richiedenti espressamente rinuncino alla celebrazione.

Art. 13 USO DELLO STRUMENTO PUBBLICITARIO

1. Al fine di promuovere ed incrementare la celebrazione a Massafra di matrimoni e unioni civili, la Giunta può:

a) stipulare convenzioni con soggetti che si occupino di promozione turistica, nonché con imprese che professionalmente organizzino matrimoni;

b) ricorrere ai mezzi e agli strumenti pubblicitari ritenuti più utili;

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI



1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- a) Codice Civile;
- b) Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- c) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) Legge 20 maggio 2016 n. 76;
- e) Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5;
- f) Lo Statuto Comunale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti gli atti e le disposizioni con esso contrastanti.

3. Il presente regolamento non può essere derogato se non espressamente previsto.

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio on line.
-

